

Ordinanza dell'UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010

del 13 gennaio 2010

L'Ufficio federale di veterinaria (UFV),

visto l'articolo 239g dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie (OFE),
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la somministrazione nel 2010 di vaccino inattivato contro la malattia della lingua blu del sierotipo 8 agli animali ricettivi.

Art. 2 Animali da vaccinare

¹ I bovini e gli ovini devono essere vaccinati in tutta la Svizzera entro il 31 maggio 2010.

² Non devono essere vaccinati:

- a. gli animali di età inferiore ai tre mesi;
- b. gli animali macellati ad un'età non superiore ai sei mesi;
- c. i bovini macellati nei due mesi successivi alla data prevista per la prima vaccinazione;
- d. gli ovini macellati nel mese successivo alla data prevista per la vaccinazione.

³ Per gli animali seguenti la vaccinazione è facoltativa:

- a. i caprini;
- b. i camelidi;
- c. i ruminanti tenuti in uno zoo o in un parco di animali;
- d. i ruminanti selvatici tenuti in parchi;
- e. i bovini e gli ovini che raggiungono l'età di vaccinazione soltanto dopo la vaccinazione dell'effettivo.

⁴ Chi intende far vaccinare i suoi animali a titolo volontario deve informarne il veterinario cantonale competente.

RS 916.401.348.2

¹ RS 916.401

Art. 3 Derghe all'obbligo di vaccinazione

- ¹ Su richiesta il veterinario cantonale accorda deroghe all'obbligo di vaccinazione.
- ² Le domande di esonero dall'obbligo di vaccinazione devono essere presentate entro il 12 febbraio 2010 al veterinario cantonale utilizzando il modulo previsto.
- ³ Il veterinario cantonale rilascia al richiedente l'autorizzazione scritta.

Art. 4 Vaccino e somministrazione

- ¹ Per la vaccinazione si utilizza il preparato Bovilis[®] BTV8 di Intervet, distribuito dalla ditta Veterinaria SA.
- ² La dose standard è somministrata agli animali sani a partire dall'età di tre mesi.
- ³ L'ago della siringa deve essere sostituito almeno ad ogni nuovo effettivo.
- ⁴ La somministrazione deve inoltre avvenire secondo le indicazioni del fabbricante.

Art. 5 Termini d'attesa

Dopo la vaccinazione non è previsto alcun termine d'attesa per l'utilizzo di carne e latte.

Art. 6 Immunità

- ¹ L'immunità primaria viene raggiunta:
 - a. nel caso di bovini, caprini e camelidi: dopo due iniezioni effettuate a distanza di 3–8 settimane l'una dall'altra;
 - b. nel caso degli ovini: dopo un'unica iniezione.
- ² Bovini, ovini, caprini e camelidi sono considerati vaccinati se:
 - a. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2009 e il 31 maggio 2010;
 - b. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2009 e a un'unica vaccinazione di richiamo tra il 15 ottobre 2009 e il 31 maggio 2010; oppure
 - c. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria prima del 15 ottobre 2008, a una prima vaccinazione di richiamo tra il 15 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2009 e a una seconda vaccinazione di richiamo tra il 15 ottobre 2009 e il 31 maggio 2010.

Art. 7 Attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni

- ¹ L'attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni è disciplinata nell'allegato.
- ² L'ottenimento di dosi di vaccino in quantità maggiori di quella attribuita è subordinato all'autorizzazione dell'UFV.

Art. 8 Responsabilità

¹ L'UFV mette a disposizione gli strumenti elettronici che consentono di registrare le informazioni necessarie all'esecuzione delle vaccinazioni e le conferme di vaccinazione nel sistema informatico centrale (SISVet).

² I veterinari cantonali sono responsabili dell'esecuzione delle vaccinazioni. In particolare, assegnano i mandati ai veterinari vaccinatori e trattano le domande di cui all'articolo 3.

³ L'azienda di distribuzione provvede affinché i vaccini siano immagazzinati in modo appropriato e forniti entro il termine convenuto ai destinatari indicati dai veterinari cantonali.

⁴ I veterinari vaccinatori sono responsabili della somministrazione a regola d'arte dei vaccini.

Art. 9 Conferma e registrazione

¹ I veterinari vaccinatori confermano la conclusione delle vaccinazioni indicando negli elenchi degli effettivi il numero degli animali vaccinati e le date di vaccinazione. Gli elenchi degli effettivi sono scaricabili da Internet oppure possono essere richiesti al veterinario cantonale.

² Negli elenchi degli effettivi i bovini sono registrati singolarmente, con l'indicazione aggiornata dello status vaccinale. Per i singoli animali sono annotate le vaccinazioni effettuate.

³ Per le altre specie animali, su richiesta dei detentori, le vaccinazioni vengono confermate nel registro degli animali ad unghia fessa anche per i singoli animali.

⁴ Se durante l'immunizzazione primaria gli animali vaccinati una volta lasciano l'effettivo prima della seconda e ultima iniezione, occorre indicare nel certificato d'accompagnamento la data della prima vaccinazione.

⁵ I dati sono registrati nel SISVet. La registrazione è effettuata:

- a. dai veterinari vaccinatori tramite Internet; oppure
- b. dagli Uffici cantonali di veterinaria.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2010 ed è valida fino al 31 dicembre 2010.

13 gennaio 2010

Ufficio federale di veterinaria:
Hans Wyss

Allegato
(art. 7)**Attribuzione delle dosi di vaccino**

Ufficio veterinario	Numero di dosi
AG	84 000
AI/AR	31 000
BE	280 000
BL	25 000
BS	1 000
FL	10 000
FR	122 000
GE	5 000
GL	12 000
GR	112 000
JU	43 000
LU	117 000
NE	32 000
SG	124 000
SH	13 000
SO	42 000
TG	65 000
TI	23 000
Cantoni primitivi	91 000
VD	106 000
VS	66 000
ZG	18 000
ZH	78 000
Totale	1 500 000

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

